

TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione,

letta l'istanza finalizzata ad ottenere la riduzione del pignoramento ritenuto eccessivo rispetto al credito vantato dal creditore procedente e dai creditori intervenuti,

rilevato che non è percorribile l'ipotesi di limite temporale per la proposizione di detta istanza di riduzione; tale assunto, funzionale all'affermazione del c.d. principio della "giusta esecuzione" che impone di ritenere prevalente l'interesse del debitore alla libera disponibilità dei beni pignorati rispetto al rischio di future incapacienze, trova fondamento nella mancanza di espressa previsione di un momento iniziale per la presentazione dell'istanza; nell'esigenza di garantire in qualunque fase il controllo di legalità sull'operato del creditore; nella rafforzata concezione della procedura espropriativa come procedura esecutiva individuale caratterizzata da elementi suoi propri diversi da quelle delle procedure concorsuali; e infine nella ritenuta illegittimità del pignoramento eccessivo.

ritenuto in particolare che il provvedimento di eventuale riduzione del pignoramento dovrà essere assunto con riferimento esclusivo all'importo dei crediti e delle spese del creditore procedente e dei creditori già intervenuti, al momento della richiesta del debitore esecutato o della decisione di ufficio del giudice dell'esecuzione,

rilevato che ogni valutazione dovrà essere operata prima della vendita del cespite fissata per la data del 15 maggio 2025

P.T.M.

SOSPENDE le operazioni di vendita;

FISSA per instaurare il contraddittorio con i creditori procedente ed intervenuto, nonché con il CTU l'udienza del **11 giugno 2025 ore 9,30.**

Si comunichi

Ancona, lì 05/05/2025

Il G.E.

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani